



Guardia di Finanza

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

00162 Roma - Viale XXI Aprile, 51 - C.F. 80094070580



CAPITOLATO TECNICO

***«ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI
PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ
DEL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI,
TRIENNIO 2021-2023».***

CIG: 8526628C02

DEFINIZIONI.

Nel seguente testo si intende:

per Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per Assicurazione	il "Contratto di Assicurazione";
per Beneficiario	soggetto o soggetti cui deve essere pagata la somma garantita;
per Contraente	il soggetto che stipula la polizza;
per Cose	relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, sia gli oggetti materiali sia gli animali;
per Esplosione	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
per Fabbricato	l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, cortili, viali interni, strade private e simili ma esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e <i>moquettes</i> , affreschi e statue che non abbiano valore artistico;
per Franchigia	somma stabilita contrattualmente (in cifra fissa o percentuale) che rimane a carico dell'assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile;
per Incendio	combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo

	di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno;
per Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per Limite di indennizzo/risarcimento	la somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per Massimale	Importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate;
per Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
per Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per Scoppio	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del « <i>colpo d'ariete</i> » non sono considerati scoppio;
per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
per Società	l'impresa assicuratrice;
per Valore a nuovo	valutazione convenuta tra le parti in base alla quale si procede, in sede di liquidazione dell'indennizzo, al calcolo della somma da corrispondere. Tale valutazione presuppone che il valore assicurato corrisponda alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di fabbricati di uguale tipologia e caratteristiche, escluso il valore dell'area.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del 1° gennaio 2021 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2023.

Il pagamento del premio avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'effetto della presente polizza tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Non è previsto il diritto di recesso.

ART. 2 - DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO.

La polizza avrà durata triennale e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile, il termine della prescrizione dei diritti relativi alla presente polizza è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 3 - ASSICURATO

La copertura assicurativa riguarda gli immobili di proprietà del Fondo di Assistenza per i Finanziari, riportati nell'elenco allegato all'istanza di partecipazione.

ART. 4 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede:

- a. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
- b. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della compagnia assicurativa contraente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
- c. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE.

L'Assicurazione ha validità sul territorio italiano.

ART. 6 - ALTRE ASSICURAZIONI.

Il Contraente è esonerato dal comunicare per iscritto alla Impresa/Società l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.



Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 *“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”* e dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervengano sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari che determinano una diminuzione delle risorse economiche assegnate alla stazione appaltante tali da dover determinare una riduzione delle prestazioni offerte dal servizio, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.

ART. 8 - AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONTRAENTE.

Qualora, durante il periodo di validità della polizza, il Fondo di Assistenza per i Finanziari:

- a. ceda uno degli immobili assicurati, la società assicuratrice provvederà allo storno e alla restituzione del rateo di premio netto pagato e non goduto e provvederà, altresì, alla determinazione del nuovo premio annuo riferito agli immobili effettivamente assicurati;
- b. acquisti ulteriori immobili, la società assicuratrice provvederà ad adeguare il premio annuo, aumentandolo sulla base dei parametri e degli elementi offerti per l'aggiudicazione della polizza.

ART. 9 - FORO COMPETENTE.

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma.

ART. 10 - ONERI FISCALI.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza.

ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le vigenti norme di legge.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della citata normativa dovranno essere comunicati gli estremi del conto corrente bancario o/e postale dedicato nonché dei rappresentanti legittimati ad operare sullo stesso.

POLIZZA GLOBALE FABBRICATI



ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa ha ad oggetto gli immobili, indicato nell'allegato 1, di cui il Fondo di Assistenza per i Finanziari è proprietario.

ART. 2 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL PROPRIETARIO DEL FABBRICATO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi gli inquilini, da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

ART. 3 - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a indennizzare i danni e le spese e a tenere indenne l'Assicurato dalle spese e dai rischi per la ricostruzione a nuovo o per il ripristino dei beni assicurati distrutti o danneggiati da:

- a. incendio, fulmine, scoppio od esplosione;
- b. urto o caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi;
- c. implosione;
- d. urto veicoli stradali;
- e. fumo, gas o vapori;
- f. autocombustione;
- g. danni causati dal rigurgito di fognature e altri sistemi di scarico facenti parte degli impianti di pertinenza dei fabbricati assicurati;
- h. rovina di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni;
- i. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori;
- j. furto di fissi e infissi.

ART. 4 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società si obbliga a rimborsare altresì:

- a. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro;
- b. le spese necessarie per la rimozione e il ricollocamento del contenuto, compreso il costo del trasloco e di immagazzinamento dei beni non danneggiati, per il periodo di ripristino dei locali.

ART. 5 - EVENTI ATMOSFERICI

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da:

- a. **trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare.** Sono compresi i danni a:

- (1) installazioni esterne quali cancelli, pannelli solari, muri di cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- (2) tende frangisole esterne installate su strutture fisse, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati;
- (3) lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine
- (4) impianti a servizio del fabbricato compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli all'esterno del fabbricato stesso.

Salvo quanto sopra espressamente previsto, sono esclusi i danni subiti da installazioni collocate all'aperto od all'esterno del fabbricato.

I danni da bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, a eccezione di quelli causati da occlusione di gronde e pluviali determinati esclusivamente da grandine.

Sono tuttavia esclusi, anche se questi eventi fossero conseguenti ai fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni causati da:

- (5) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo il caso sopra considerato di occlusione di gronde e pluviali determinati esclusivamente da grandine;
- (6) acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua;
- (7) fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde;
- (8) mareggiate e penetrazione d'acqua marina;
- (9) gelo e neve.

La garanzia fenomeni atmosferici è prestata con un limite di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, non inferiore all'80% del valore del singolo immobile;

- b. **sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture**, che ne provochi il crollo totale o parziale (a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve), compreso inoltre valanghe, caduta di sassi e slavine.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- (1) causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- (2) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie e ai box non totalmente in muratura;

- c. **causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni anche se tali eventi fossero causati da terremoto**. La Società non risponde dei danni:

- (1) causati da umidità, stillicidi, trasudamento, infiltrazione;
- (2) causati da mancata o anormale produzione o distruzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamenti ed esondazioni sugli enti assicurati;
- (3) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

ART. 6 - ACQUA CONDOTTA.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni derivanti da rottura accidentale di condutture fisse ed impianti fissi del fabbricato; danni causati a terzi compresi i locatori e non; individuazione e riparazione della rottura accidentale; spese per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e dei suddetti impianti, sostenute allo scopo di ricercare e di eliminare la rottura.

ART. 7 - DANNI ELETTRICI.

L'assicurazione garantisce per i danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo causati.

Sono esclusi i danni:

- a. causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b. dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- c. alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

ART. 8 - EVENTI SOCIO - POLITICI

La garanzia assicurativa tiene indenne secondo i termini di polizza, il contraente dai danni:

- a. materiali e diretti causati agli immobili assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di **atti di terrorismo, tumulto popolare, sciopero, sommossa**;
- b. materiali e diretti causati agli immobili assicurati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi;
- c. materiali e diretti causati agli immobili assicurati da **attentati ed atti di terrorismo**; dei danni materiali e diretti causati agli immobili assicurati da atti vandalici o dolosi, commessi da ignoti, non in concomitanza di tumulti popolari, scioperi, sommosse.

ART. 9 - RIGURGITO DA FOGNA

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati da spargimento d'acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato o conseguente a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato stesso.

ART. 10 - DANNI DA ACQUA.

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni accidentali a cose e animali cagionati a terzi, compresi i locatari, derivanti da spargimento d'acqua. La presente garanzia si riferisce all'immobile nella sua interezza.

ART. 11 - PERDITA DELLE PIGIONI O MANCATO GODIMENTO LOCALI

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione è prestata, per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno (v. allegato 1).

ART. 12 - TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio - subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto.

Agli effetti della presente polizza, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

ART. 13 - SPESE DI RICERCA DEL GUASTO.

L'assicurazione rimborsa le spese sostenute per riparare e sostituire le tubazioni danneggiate nei muri o nei pavimenti e per demolire e ricostruire le parti di fabbricato interessate.

F.to
IL SEGRETARIO
(Col. t.ST Pasquale Pileri)